

zucchigroup

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 17.546.782,57
int. vers.

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) in data 13 maggio 2020.

zucchigroup

L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") è stata convocata per il giorno 12 giugno 2020 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - 2.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione
 - 2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

zucchigroup

Primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria

Modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale di Zucchi (lo "Statuto").

1. Motivazioni della proposta

Con la modifica dell'art. 4 dello Statuto si intende aggiornare e meglio precisare l'ambito di attività di Zucchi, allineando la descrizione dell'oggetto sociale all'evoluzione del *business* della Società nel corso del tempo.

In particolare, alla data della Relazione, la Società svolge altresì attività di progettazione, fabbricazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, in Italia e all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per il giardino e per la spiaggia, realizzando altresì tessuti e prodotti per la zona *living*, biancheria da letto e da bagno, prodotti di abbigliamento *homewear* e complementi di arredo per la casa.

Inoltre, in considerazione del mercato di riferimento in cui opera la Società e della sempre maggiore importanza del settore dell'*interior design* nel mercato del tessile, Zucchi ritiene opportuno contemplare espressamente la possibilità per la Società di essere altresì fornitrice, in Italia e all'estero, di servizi di consulenza e progettazione afferenti al settore della ristrutturazione, dell'*interior design* e dell'arredamento della casa, dell'organizzazione degli spazi interni e del *lifestyle* della casa in genere.

In aggiunta a quanto precede, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Società – al fine, tra l'altro, di apportare un contributo al Paese nell'affrontare tale emergenza sanitaria – è intenzionata a procedere alla modifica dell'oggetto sociale includendovi l'attività di progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia e all'estero, di mascherine chirurgiche e/o di dispositivi di protezione individuale anche eventualmente mediante l'iter previsto ai sensi dell'art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia") trasmettendo alle competenti autorità nazionali le richieste e la documentazione necessarie al fine di intraprendere la produzione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e/o di dispositivi di protezione individuale certificati

Sebbene la volontà di convertire la produzione della Società sia stata dettata dalla situazione emergenziale in corso, Zucchi non esclude di poter continuare la produzione e immissione in commercio delle mascherine chirurgiche anche una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria (previsto, alla data della Relazione, per il 31 luglio 2020) e pertanto, la Società ritiene opportuno procedere alla modifica dell'oggetto sociale inserendovi la possibilità per Zucchi di produrre e immettere in commercio, in Italia e all'estero, mascherine chirurgiche e/o dispositivi di protezione individuale.

Pertanto, la Società ritiene rispondente all'interesse di tutti gli Azionisti procedere alla modifica dell'attuale oggetto sociale inserendovi lo svolgimento di tali attività

zucchigroup

2. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il testo dell'art. 4 dello Statuto, come evidenziato di seguito:

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto modificato</i>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Oggetto sociale)</i></p> <p>4.1 L'attività della società ha per oggetto: a) l'industria e il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.</p> <p>La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;</p> <p>b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.</p> <p>4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Oggetto sociale)</i></p> <p>4.1 L'attività della società ha per oggetto l'attività di: a) l'industria e il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.</p> <p>La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;</p> <p>a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili, prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e complementi di arredo per la casa;</p> <p>b) fornitura di servizi di consulenza, assistenza e di progettazione di opere di ristrutturazione e dell'arredamento della casa e dell'organizzazione degli spazi interni in genere;</p> <p>c) progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi di protezione individuale.</p> <p>d) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.</p> <p>La società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.</p> <p>4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a), e-b), c) e d) la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico che sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo sociale.</p>

zucchigroup

industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli, il rilascio di fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti, costituiti o costituendi, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli, il rilascio di fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Le modifiche proposte, ove approvate, non comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società e pertanto non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

3. Proposta di delibera

In virtù di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea Straordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- a) di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A., nei termini indicati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."*

zucchigroup

Secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria: modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello Statuto della Società.

1. Motivazioni della proposta

La legge del 27 dicembre 2019 n. 160, entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (la "Legge di Bilancio"), ha modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

In particolare, le modifiche intervenute hanno stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle società quotate riservino al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei componenti. Al riguardo la Consob, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti il criterio di riparto dei due quinti dei membri risulta inapplicabile per impossibilità aritmetica e pertanto in tali casi si applicherà la regola dell'arrotondamento per difetto anziché per eccesso.

Il nuovo criterio di riparto delle quote di genere trova applicazione per sei mandati consecutivi "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore" della Legge di Bilancio (i.e. dai primi rinnovi successivi al 1° gennaio 2020).

Stante quanto precede, al fine di conformare le previsioni dello statuto alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, si propone di modificare gli articoli 14 e 25 dello statuto sociale rinviando in tali disposizioni alla normativa *pro tempore* vigente.

Infine, si propone la modifica dell'art. 18 dello Statuto al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di riunirsi anche in forma totalitaria, in assenza di formale convocazione e con la presenza di tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale (c.d. "consiglio di amministrazione totalitario").

2. Modifiche statutarie e diritto di recesso

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto modificato</i>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>
14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi	14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi

zucchigroup

commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentati almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita da Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum personale contenente un'esauriente

commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentati almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, ~~se diversa,~~ la **minore** misura stabilita da Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum personale contenente un'esauriente

zucchigroup

informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza di requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno un terzo dei membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), arrotondato per eccesso.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

[omissis]

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in

informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza di requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire ~~nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno un terzo dei membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), arrotondato per eccesso~~ una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

[omissis]

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in

zucchigroup

<p>possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>	<p>possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso di un numero di candidati nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>

zucchigroup

Art. 25
(Collegio Sindacale)

[omissis]

25.2 La composizione del Collegio deve assicurare la presenza di un terzo dei membri del genere meno rappresentato.

[omissis]

25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine stabilito per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Art. 25
(Collegio Sindacale)

[omissis]

25.2 La composizione del Collegio deve assicurare la presenza di un terzo dei membri del genere meno rappresentato, il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

[omissis]

25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la minore misura stabilita dalla Consob con regolamento.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine stabilito per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

zucchigroup

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata ~~la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato~~ **la composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi**, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le

zucchigroup

Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi. <i>[omissis]</i>	maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi. <i>[omissis]</i>
--	---

Le modifiche proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

3. Proposta di delibera

In virtù di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea Straordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- a) di modificare gli artt. 14, 18 e 25 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A., nei termini indicati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."*

*** **

zucchigroup

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical, slightly wavy lines, positioned over a horizontal dashed line. The signature is written in a cursive style.